



Decreto n° 0123 / Pres.

Trieste, 7 giugno 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 MAGGIO 2016, N. 108.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/06/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 30/05/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 31/05/2017

Visto l'articolo 27 bis (Attività dell'Università Popolare di Trieste), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione concorra con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;

Visto il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia;

Visto il proprio decreto n. 0108/Pres. del 23 maggio 2016 recante "Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

Visto l'articolo 27 ter (Riconoscimento della quota sociale) della legge sopracitata, che prevede che "l'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis della presente legge e gli organismi ed istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi";

Considerato che, per la complessa natura dell'attività svolta dall'Università popolare di Trieste, la stessa intrattiene necessari rapporti di collaborazione anche con altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Ritenuto quindi opportuno ricomprendere e specificare, ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del proprio decreto n. 0108/Pres./2016, l'ammissibilità delle spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Visto il "Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108" predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 24 maggio 2017;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -